

Decreto federale sul credito d'impegno per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005²,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento dell'armonizzazione dei registri ufficiali di persone è approvato un credito quadro di 15 820 000 franchi per la durata di cinque anni. Il periodo di credito decorre dal 1° gennaio 2006.

Art. 2

Nell'ambito delle misure da adottare per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone possono essere stanziati spese per il personale a carico del credito quadro non superiori a 8 460 000 franchi (contributi dei datori di lavoro inclusi) per il periodo di credito di cui all'articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2006 397

